



COMUNITA' MONTANA
"VALLO DI DIANO"
Certosa di Padula
84034 - PADULA (SA)

REGOLAMENTO COMUNITARIO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
(art.12 L. 7 agosto 1990 n.241)

C.G.n. 27 del 23.12.2003.

CAPO I

FINALITA'

Art.1

1. Con il presente Regolamento la Comunità Montana nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte della Comunità Montana.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che gli stessi si riferiscono.

Art.3

1. gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio della Comunità Montana, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.4

1. il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art.3 può essere richiesto da ogni cittadino dei Comuni membri e dai rappresentanti degli enti e delle istituzioni che negli stessi hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

CAPO II
PROCEDURE

Art.5

1. la Giunta Esecutiva stabilisce con propria deliberazione i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste alla Comunità. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta Esecutiva può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Art.6

1. le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B, e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974 n.195, dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659.

Art.7

1. le istanze pervenute sono istruite dal Servizio Affari Generali. La responsabilità del procedimento è individuata in conformità al vigente Regolamento dei procedimenti amministrativi.
2. Le istanze istruite sono rimesse al Presidente, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Il Presidente, tenuto conto degli obiettivi programmatici, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano e individua i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. Il Presidente, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al Servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art.8

1. il Servizio AA.GG. predispone – in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo -, la proposta deliberativa da sottoporre alla G.E. per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella proposta sono elencati i soggetti e le iniziative escluse, con l'indicazione dei motivi.

CAPO III

Art.9

1. i settori per i quali l'Amministrazione può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse disponibili, sono i seguenti:
 - a) attività sportive ricreative del tempo libero;
 - b) sviluppo economico nei territori riconosciuti montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25.2.1952 n.991 e dell'articolo unico della legge 30.7.1957 n.657 e di quelli classificati svantaggiati ai sensi delle direttive CEE 75/268, 84/167 e 75/273;
 - c) attività culturali ed educative;
 - d) tutela dei valori ambientali;
 - e) promozione e sviluppo del turismo.
2. Per ciascun settore potranno essere individuate, con la deliberazione di cui all'art.5 c.1, le attività e le iniziative alle quali attribuire priorità di intervento.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

Art.10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti e normalmente presenti nei Comuni membri, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione della Comunità;
 - c) di enti privati, associazioni, formazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione della Comunità;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione della Comunità. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da un atto sottoscritto da tutti i partecipanti.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere a iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione della Comunità assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità della quale l'ente è espressione.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art.11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dalla Comunità devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 c.1 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione e la ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo e il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. L'erogazione della somma assegnata viene effettuata dall'ente entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

Art.12

1. Per gli enti pubblici e privati e per le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art.9, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario della Comunità.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione alla Comunità dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte della Comunità, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal legale rappresentante e dal Segretario dell'ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art.13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazioni

dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. Per i soli soggetti obbligati per legge all'approvazione del bilancio, l'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia o suo stralcio dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione o nella iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari, assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Segretario Generale per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione di un dettagliato rendiconto. La Comunità potrà chiedere copia dei documenti giustificativi della spesa.

Art.14

1. L'intervento della Comunità non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.12.
2. La Comunità rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dalla Comunità contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Comunità stessa. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari e che comunque necessitino di chiarimenti, sospende l'erogazione, delle quote di contributo non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, ne delibera la revoca.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi della Comunità relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunitarie. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per la Comunità.

Le spese per queste finalità possono essere sostenute dalla Comunità soltanto per le iniziative o manifestazioni dalla stessa direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione.

Art.15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso della Comunità.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte della Comunità per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli

atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso della Comunità.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte della Comunità deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Presidente.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento della Comunità con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dalla Comunità deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art.16

1. Gli interventi della Comunità, per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. La Comunità interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi e altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel comprensorio comunitario di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative del tempo libero.
3. Alle società e alle organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della Comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunitaria con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunitario.
4. La Comunità può concedere contributi una-tantum alle società e associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità locale.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, delle modalità e delle condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art.17

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti e attrezzature di cui al comma 3 del precedente articolo 16, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunitario e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte della Comunità per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa alla Comunità.

CAPO VII

SVILUPPO ECONOMICO

Art.18

1. Le funzioni della Comunità per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) a contributi per la realizzazione di opere e iniziative idonee a potenziare, sviluppare e favorire la valorizzazione delle zone montane o svantaggiate del comprensorio; a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano; a eliminare gli squilibri di natura sociale ed economica delle zone montane;
 - b) a contributi per la realizzazione di opere e di interventi idonei a favorire la diffusione del turismo sociale;
 - c) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne, esposizioni e simili manifestazioni, quando si svolgano nell'ambito del comprensorio e accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel comprensorio stesso;
 - d) al concorso per manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità, del suo patrimonio ambientale, artistico e storico e delle produzioni tipiche locali che abbiano la finalità di incrementare i flussi turistici verso il comprensorio;
 - e) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le Aziende del settore aventi sede nel comprensorio, e la loro partecipazione effettiva rappresenti almeno il 30%;
 - f) a contributi annuali a favore delle associazioni Pro-Loco legalmente costituite e riconosciute dalla Regione Campania e di altri organismi volontariamente costituitosi per valorizzare zone e attività di particolare interesse per il territorio.
2. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento. Il contributo della Comunità non può, in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

Art.19

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lett. f) del comma primo del precedente art.18 si osservano le norme di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento.

CAPO VIII

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art.20

1. Gli interventi della Comunità per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunitario;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel comprensorio di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del comprensorio e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunitario convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art.21

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art.20, lettera e) non possono essere di importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO IX

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art.22

1. Gli interventi a favore delle attività e delle iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunitario sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati e altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi della Comunità nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X

PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO

Art.23

1. Gli interventi a favore delle attività e delle iniziative per la promozione e lo sviluppo del turismo sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno di associazioni, enti, comitati e altri organismi o gruppi organizzati che operano nel campo del turismo, per la sua promozione e per il suo sviluppo nel Vallo di Diano – anche con iniziative e attività da svolgere fuori dal comprensorio comunitario;
 - b) al sostegno di iniziative straordinarie e non ricorrenti che comunque abbiano come scopo lo sviluppo del turismo nel Vallo di Diano e anche nel Parco del Cilento e del Vallo di Diano – quando il comprensorio comunitario assume comunque un ruolo privilegiato.

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art.24

1. Con la deliberazione di cui all'art.5, comma 1, la Giunta Esecutiva determina il budget destinato a finanziare – nel corso dell'anno e a discrezione della Comunità – quelle manifestazioni e quelle iniziative che hanno carattere straordinario, che siano o siano state organizzate nell'ambito territoriale comunitario e che non abbiano ricevuto nell'anno interessato alcun altro beneficio.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture e attrezzature per le iniziative di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento – esclusi i termini di presentazione delle istanze.
3. Per la concessione dei contributi si applicano le norme previste dai precedenti capi II, IV e V in quanto compatibili ed esclusi i termini di presentazione delle domande.
4. Il budget di cui al comma 1 potrà destinare risorse non superiori al 15% delle risorse complessive del Piano.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.25

1. Il presente Regolamento entra in vigore da momento in cui la deliberazione di approvazione diviene esecutiva.
2. Il Segretario Generale ne dispone, a mezzo degli uffici comunitari, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(PERSONA FISICA)
ALLA COMUNITA' MONTANA "VALLO DI DIANO" -
PADULA (SA)**

___ I ___ sottoscritt _____
nat ___ a _____ il _____ residente in _____
via _____ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte
della Comunità ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____ (1);

2. il contributo _____

_____ (2);

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a Euro _____;

4. il contributo richiesto alla Comunità ascende a Euro _____;

5. non beneficia di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici (*in caso affermativo, specificare l'importo del contributo e la denominazione del soggetto*).

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi e alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Li _____

Firma

- 1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo e il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- 2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.
- 3) Autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 c.1 del D.P.R. n.445/2000 (sottoscrizione del richiedente accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità).

ATTIVITA' ORDINARIA

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA DI ENTI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Alla Comunità Montana "Vallo di Diano" Padula (SA)

__ I __ sottoscritt __
nat __ a _____ il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____ (1)

con sede in _____ via _____, n. _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2)
_____ predetto effettuerà nell'anno _____, nel
settore _____ (3)

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____ :

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.115 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dalla Comunità nell'esercizio 2003 dell'importo di Euro _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Li _____

Firma

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Ente o associazione o comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art.9 del Reg. Com.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, ETC.)**

Alla Comunità Montana "Vallo di Diano" Padula (SA)

___ I ___ sottoscritt _____
nat ___ a _____ il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____ (1)
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, nel periodo
dal _____ al _____, della seguente manifestazione / iniziativa:

_____ (2)
secondo il programma dettagliato e il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art.13 del
Regolamento comunitario, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (1) _____
organizzatore della manifestazione suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.115 e dell'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- ___ ha ricevuto un contributo dal _____ (1) nell'esercizio _____ dell'importo di Euro _____ per manifestazioni/iniziative avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione o della iniziativa;
- preventivo analitico delle spese o delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate.

Li _____

Firma

- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato
(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.